

## **DELIBERA N. 192/13/CONS**

### **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RCS MEDIA GROUP S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (CORRIERE DELLA SERA – EDIZIONE DEL 22 FEBBRAIO 2013)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la nota in data 22 febbraio 2013 (prot. n. 10793), recante comunicazione di avvio del procedimento, con la quale è stata contestata alla Società RCS Media Group S.p.A. la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione da parte del quotidiano *Il Corriere della sera* asseritamente realizzatasi nell'ambito di un articolo intitolato "*I sondaggi fanno tremare i partiti. Lo scenario di una valanga grillina*", pubblicato il 22 febbraio 2013. In particolare, è stata

contestata l’elusione del divieto di cui al combinato disposto dell’art. 8 della legge n. 28/2000 e dell’art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

VISTA la memoria trasmessa dalla Società RCS Media Group S.p.A. in data 25 febbraio 2013 (prot. n. 0011142) a seguito della richiesta di osservazioni e controdeduzioni dell’Autorità del 22 febbraio 2013 (prot. n. 10793) nella quale si evidenzia quanto segue:

- nel caso di specie la giornalista, prendendo le mosse dalla pacifica esistenza di sondaggi, commissionati dai partiti e non divulgabili, dedica il suo intervento alla lettura delle perplessità, dei timori e delle speranze degli esponenti dei vari partiti, proprio alla luce dei risultati di cui sono in possesso e dei quali non possono parlare: come emerge fin dal titolo dell’articolo, la notizia di cronaca non è costituita dai sondaggi in quanto tali, ma dagli “umori” generati dai sondaggi stessi, in vista delle prossime elezioni, nei *leaders* dei principali partiti in lizza;
- nell’articolo, quindi, non si diffondono affatto risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, ma si dà solo notizia degli scenari possibili (la costante ascesa di Grillo e la possibile contrazione del PD, la temuta ingovernabilità che deriverebbe dal mancato raggiungimento del quorum al Senato del partito di Mario Monti);
- l’articolo contiene valutazioni in ordine al possibile travaso di voti da un partito all’altro e il mito dell’autosufficienza, le possibili alleanze in termini di governabilità, di tal che l’incidenza dei sondaggi appare assolutamente risibile, di fronte a ragionamenti di chiara matrice politica, idonei a tenere informati gli elettori sui vari scenari possibili, in vista del voto;
- appare rispettato, quindi, il principio secondo il quale non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica di uno o più sondaggi quando questa sia stata riportata, come nel caso in esame, come specifico contenuto di una notizia che non ha come oggetto diretto o indiretto la pubblicazione o la diffusione di un sondaggio;
- si è trattato, dunque, dell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quello di informare l’opinione pubblica di quanto i candidati pensano, auspicano, temono con riguardo all’argomento del giorno, vale a dire l’incidenza delle possibili previsioni sulla formazione del futuro governo e i possibili esiti delle imminenti consultazioni elettorali, dichiarazioni sulla cui attendibilità l’elettore medio è peraltro in grado di svolgere le sue valutazioni. La condotta tenuta non ha pertanto perseguito lo scopo di eludere la normativa vigente;

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità “*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi*

*di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale “l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1” e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;*

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l’articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.*”;

CONSIDERATO che il quotidiano “Corriere della sera”, edizione del 22 febbraio 2013, ha pubblicato un articolo dal titolo: “*I sondaggi fanno tremare i partiti. Lo scenario di una valanga grillina*”, nel quale si dà conto dei sondaggi più recenti, ancorché vietati, a disposizione dei partiti: “*Si fanno ma non si dicono. E si sfornano in continuazione.....raccontano tutti la stessa storia. Grillo è in salita....il Movimento 5 Stelle si è piazzato al secondo posto, giusto dietro il partito democratico*”. L’articolo si sofferma altresì sul possibile esito del voto “*nelle regioni chiave*” sempre alla luce di sondaggi che circolano;

CONSIDERATO che l’articolo oggetto del presente provvedimento, pur non riportando percentuali di sondaggi, descrive l’andamento delle intenzioni di voto degli elettori quale risultante da sondaggi cui il titolo stesso fa riferimento. In particolare, l’articolo si sofferma sui possibili seggi attribuibili in Palamento alle diverse forze politiche concorrenti e agli scenari che ne potrebbero conseguire sulla vita politica del Paese fondando tali osservazioni sui dati – a norma di legge non divulgabili - forniti dai sondaggisti;

CONSIDERATO che la ratio del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall’art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l’indipendenza e l’autonomia di giudizio dell’elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l’orientamento nell’imminenza del voto;

**CONSIDERATO** che l'articolo in questione riporta nel circuito dell'informazione notizie di sondaggi che, seppure possano lecitamente essere in possesso dei soggetti politici che li commissionano, per effetto del divieto di legge non possono essere resi pubblici, o comunque diffusi, alla generalità dei cittadini;

**CONSIDERATO** inoltre che l'archiviazione disposta con delibera n. 171/13/CONS nei confronti dell'articolo apparso sul medesimo quotidiano (*Il Corriere della Sera* del 17 febbraio 2013) si fonda su presupposti del tutto diversi da quelli in esame, in quanto, ancorché tale articolo riportasse dichiarazioni di esponenti politici su percentuali di sondaggi, lo stesso non era tuttavia diretto ad eludere il dettato normativo in quanto commentava in maniera critica le pratiche di aggiramento del divieto recato dall'art. 8 della legge 28/2000 e, dunque, non era idoneo a influenzare l'orientamento di voto degli elettori;

**RITENUTO** pertanto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento sia elusiva del dettato normativo in quanto la condotta descritta realizza l'effetto che la norma primaria mira a prevenire;

**RAVVISATA**, per i motivi di cui sopra, la violazione dell'art. 8 della legge n. 28/00;

**RILEVATO** che a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

UDITA la relazione del Presidente;

## **ORDINA**

alla società RCS Media Group S.p.A., editrice del quotidiano *Il Corriere della sera*, di pubblicare nella prima edizione utile un messaggio nel quale si dia atto dell'intervenuta violazione del divieto sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendo espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali proprie dell'articolo oggetto della violazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.

249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci